FONDO MUTUALISTICO
PER LA STABILIZZAZIONE DEL REDDITO DELLE IMPRESE MELICOLE

<table>
<tr><td>Art. 9 del Regolamento
VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI</td><td>La quota di adesione al fondo è determinata in 10,00 €, per le imprese aderenti alla copertura mutualistica nel 2026, essendo aderenti al Fondo nel 2025, l’entità del contributo associativo è pari a 300 € per ogni ettaro risultante a fascicolo aziendale al 30 giugno.
Le imprese che volontariamente aderiscono nel 2026 e non erano già aderenti nel 2025 possono:NON richiedere di versare il contributo della quota di dotazione patrimoniale degli anni precedenti corrispondendo al Fondo 1000 € per ogni ettaro risultante a fascicolo aziendale al 30 giugno;richiere di versare il contributo della quota di dotazione patrimoniale degli anni precedenti corrispondendo al Fondo 300 € per ogni ettaro risultante a fascicolo aziendale al 30 giugno oltre a:400 euro/ha per 5 anni (2026-2030) salvo completa chiusura e/o cessazione attività per Giovani agricoltori e imprese costituite dopo il 1° gennaio;670 euro/ha per 3 anni (2026-2028) salvo completa chiusura e/o cessazione attività per altre imprese.</td></tr>
<tr><td>Art. 12 del Regolamento
SINISTRI INDENNIZZABILI</td><td>I danni subiti dalle Imprese aderenti in termini di un drastico calo di reddito superiore al 20% del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti scartando quelli con il reddito più basso e più alto. L’indennizzo da riconoscere ad ogni singola Impresa aderente è calcolato in percentuale sulla perdita di reddito. Non danno diritto alla compensazione le perdite economiche imputabili a variazioni straordinarie di produttività e/o derivanti da danni imputabili ad avversità atmosferiche e/o fitopatie non assicurate nell’anno di determinazione della compensazione.</td></tr>
<tr><td>Art. 13 del Regolamento
VALORE IN RISCHIO</td><td>Il reddito medio di ogni singola Impresa, con specifico e puntuale riferimento alla produzione mele, ovvero il reddito medio dell’ultimo triennio dell’impresa calcolato considerando i ricavi della vendita del prodotto al netto dei costi come definiti nel Regolamento.</td></tr>
<tr><td>Art. 15 del Regolamento
SOGLIA, FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO</td><td>Il diritto all’indennizzo si attiva al superamento della soglia di accesso all’indennizzo pari al 20%.
La compensazione deve essere inferiore al 70 per cento della perdita di reddito subita dall’agricoltore e comunque maggiore della percentuale minima stabilita dal programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020. Il massimo indennizzo è pari comunque a euro 460.000,00 per singola Impresa aderente. Lo scoperto è pari al 30% e la franchigia minima assorbibile è così stabilita:
<table>
<tr><td>Danno</td><td>20,00%</td><td>21,00%</td><td>22,00%</td><td>23,00%</td><td>24,00%</td><td>25,00%</td><td>26,00%</td><td>27,00%</td><td>28,00%</td><td>29,00%</td><td>30,01%</td></tr>
<tr><td>Compensazione massima</td><td colspan="2">70%</td><td colspan="2">70%</td><td colspan="2">70%</td><td colspan="2">70%</td><td colspan="2">70%</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>Con franchigia minima assorbibile</td><td>18%</td><td>17%</td><td>16%</td><td>15%</td><td>14%</td><td>13%</td><td>12%</td><td>11%</td><td>10%</td><td>9%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Danno liquidabile</td><td>2%</td><td>4%</td><td>6%</td><td>8%</td><td>10%</td><td>12%</td><td>14%</td><td>16%</td><td>18%</td><td>20%</td><td>21%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Art. 21 del Regolamento
DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA</td><td>L’intera Riserva Volontaria viene destinata a Disponibilità Finanziaria Annuale 2026.</td></tr>
</table>